

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3887 del 01/08/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN VIA ARENILE DEMANIALE, 201 IN COMUNE DI CERVIA (RA). DITTA: BOCCALATTE LUCIO. PRATICA: RA01A1379
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4085 del 01/08/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 18149 del 02/12/2005 è stata riconosciuta all'impresa individuale Savini Iader, c.f. SVNDRI39E14C553E la concessione preferenziale per il prelievo di acqua

pubblica sotterranea ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica RA01A1379), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 6,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), via Arenile Demaniale, 201 su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito al fg. n. 34, mapp. n. 332;
- destinazione della risorsa ad uso servizi igienici e antincendio;
- portata dichiarata pari a l/s 1,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 432,00;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. 1073323 del 19/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, l'impresa individuale Savini Iader, c.f. SVNDRI39E14C553E, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (cod. pratica RA01A1379), con cambio d'uso da servizi igienici e antincendio al solo uso igienico sanitario e con variante in aumento della portata massima da 1,0 l/s a 1,4 l/s e del prelievo da 432,00 mc/annui a 1.380,96 mc/annui;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2011/0231007 del 26/09/2011, l'impresa individuale Boccalatte Lucio, c.f. BCCLCU59A26D704I, p.Iva 03391860404, ha richiesto di subentrare nell'istanza prot. n. 1073323 del 19/12/2006, allegando l'atto di cessione di azienda e compravendita, rep. n. 8651 fascicolo 5280, a firma del Dott. Andrea Forlini, Notaio in Cervia;
- con integrazione documentale, assunta al prot. n. PG/2021/190572 del 13/12/2021, richiesta da questa Agenzia con nota, prot. n. PG/2020/0057118 del 20/04/2020 e sollecitata con nota prot. n. PG/2021/0136781 del 03/09/2021, viene indicata una portata massima di 0,60 l/s, una portata media di 0,45 l/s, un prelievo di 443,88 mc/annui e viene specificato che l'uso della risorsa è igienico sanitario (servizi igienici e docce);

DATO ATTO che la domanda:

- è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale con cambio d'uso della risorsa, variante e cambio di titolarità, ai sensi del R.R. 41/2001;
- è stata pubblicata sul BURERT n. 82 del 30/03/2022, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2022/97515 del 13/06/2022);

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie, a titolo di canone per l'anno 2022 e risultano in regola i versamenti delle annualità pregresse;
- risulta versato in data 09/01/2006 un deposito cauzionale di 136,70 euro sul c/c postale n. 00367409 dall'impresa individuale Savini Iader per la concessione precedentemente rilasciata con det. n. 18149/2005;
- l'impresa individuale Boccalatte Lucio ha versato in data 29/07/2022, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale a garanzia della presente concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA01A1379;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Boccalatte Lucio, c.f. BCCLCU59A26D704I, p.Iva 03391860404, il rinnovo di concessione preferenziale con cambio di titolarità, cambio d'uso e variante di prelievo di acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA01A1379, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 6,0;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), via Arenile Demaniale, 201, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, c.f. 97905230583, censito al fg. n. 34, mapp. n. 2655; coordinate UTM RER x: 768327; y: 906501;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico sanitario;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,60; portata media pari a l/s 0,45;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 443,88;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2026;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/07/2022;
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 è pari a 170,31 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di comunicare alla Regione Emilia Romagna che sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari a 136,70 euro versato in data 09/01/2006 da Savini Iader;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Sac di Ravenna e alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Boccalatte Lucio, c.f. BCCLCU59A26D704I, p.Iva 03391860404 (cod. pratica RA01A1379).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 6,0, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,75, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 5 e m 6 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cervia (RA), via Arenile Demaniale, 201, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, c.f. 97905230583, censito al fg. 34 mapp. 2655; coordinate UTM RER: x = 768327; y: 906501.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per n. 3 servizi igienici e n. 4 docce (interne ed esterne) di uno stabilimento balneare.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,60 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 443,88.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nei periodi di attività dello stabilimento balneare, per circa 120 giorni di utilizzo.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di pianura costiero, identificato con il codice 9020ER-DQ1-FPC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2022 è pari a 170,31 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.